

HIPPOCRATICA CIVITAS



COMUNE DI SALERNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CON
ARREDI MOBILI DA PARTE DI PUBBLICI
ESERCIZI

INDICE

TITOLO I – MODALITA' DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	pag. 1
Art. 2 – Concessione di occupare suolo pubblico	pag. 1

TITOLO II – IL PROCEDIMENTO

Art. 3 – Iter procedimentale	pag. 2
Art. 4 – Istanza e documentazione a corredo	pag. 2
Art. 5 – Rilascio del provvedimento concessorio	pag. 3
Art. 6 – Decadenza	pag. 3
Art. 7 – Revoca modifica e sospensione	pag. 4
Art. 8 – Voltura e proroga	pag. 4
Art. 9 – Obblighi del concessionario	pag. 5

TITOLO III – ZONIZZAZIONE E TARIFFE

Art.10 – Determinazione del canone	pag. 5
Art.11 – Misura delle occupazioni	pag. 6
Art.12 – Classificazione del suolo pubblico	pag. 6
Art.13 – Determinazione della tariffa	pag. 6
Art.14 – Determinazione della tariffa base	pag. 7
Art.15 – Calcolo del canone	pag. 7

TITOLO IV – DEFINIZIONE DELLE INSTALLAZIONI E TIPOLOGIE

Art.16 – Norme generali valevoli per tutte le aree cittadine	pag. 8
Art.17 – Definizione di strutture e loro caratteristiche tipologiche	pag. 9
• Ombrelloni	pag. 9
• Tavoli e sedie	pag. 10
• Fioriere	pag. 10
• Pannelli frangivento	pag. 10
• Totem pubblicitari	pag. 10

TITOLO V – CASI PARTICOLARI

Art.18 – Occupazione con elementi di arredo	pag. 11
---	---------

TITOLO VI – VIGILANZA E SANZIONI

Art.19 – Norme generali valevoli per tutte le aree cittadine	pag. 11
--	---------

TITOLO I
MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili da parte di titolari o gestori di Pubblici Esercizi operanti nell'intero territorio del Comune di Salerno, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse e del decoro pubblico.

2. Con il presente Regolamento si intendono inoltre disciplinare, laddove non previsto o non specificato, installazioni per la riqualificazione estetica e funzionale dell'ambiente cittadino nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 285/92 e D.Lgs. 495/92 e successive modificazioni.

3. Le espressioni "suolo pubblico" e "spazio o aree pubbliche" utilizzate nel presente Regolamento, sono riferite esclusivamente ai luoghi, aree e suoli di dominio pubblico, e cioè appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

4. Per "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi ed aree di cui al comma precedente, con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato, e sono soggetti all'imposizione di una tassa, nei termini e nella misura stabilita dal "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Comunale con atto n.129 del 21.12.1994, in esecuzione di quanto stabilito dall'art.40 del D.L.vo n.507 del 15 Novembre 1993 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché imposte e tasse relative ai servizi resi, in dette aree, dall'Amministrazione comunale.

5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai titolari e/o gestori di Bar, Ristoranti e Pubblici Esercizi operanti all'interno del territorio comunale di Salerno che intendono occupare, nel corso dell'intero anno solare, aree o spazi di uso pubblico, antistanti o nelle immediate adiacenze e/o vicinanze dei propri esercizi commerciali, per l'installazione di arredi mobili per lo svolgimento delle loro attività.

6. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

7. Le attività di pubblico esercizio ubicate lungo la strada litoranea compresa tra via lungomare Trieste e via Leucosia, possono occupare zone di suolo pubblico, fermo restando l'acquisizione a cura dell'ufficio di eventuali autorizzazioni, permessi o nulla osta di competenza di altri uffici o amministrazioni, sulle zone sistemate a giardino ed aree prospicienti il mare.

Art. 2

CONCESSIONE DI OCCUPARE SUOLO PUBBLICO

1. E' fatto divieto ai titolari o gestori di bar, ristoranti e Pubblici Esercizi cittadini di occupare suolo pubblico senza lo specifico Provvedimento Amministrativo rilasciato dal Dirigente competente, su apposita richiesta dell'interessato.

2. L'interessato ha l'obbligo di osservare la normativa prevista dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento d'attuazione.

3. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare le norme in materia di sicurezza, igiene, sanità, di prevenzione degli infortuni, di accessibilità per le persone diversamente abili e quanto altro previsto dal vigente ordinamento.

TITOLO II *IL PROCEDIMENTO*

Art. 3 ITER PROCEDURALE

1. Il Responsabile del Procedimento è individuato, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 - della Legge 241/90 e fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2 del medesimo articolo, nel Direttore del Settore Annona.

2. Il Responsabile del Procedimento, per esigenze di carattere istruttorio, potrà avvalersi degli altri uffici comunali anche attraverso l'istituto della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90.

3. Il Responsabile del Procedimento, per finalità di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, promuoverà entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con le Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela del vincolo ambientale, della sicurezza e della salute pubblica e con le Associazioni di categoria rappresentative del Commercio.

4. La conclusione del procedimento amministrativo è fissata in giorni 60 per le occupazioni permanenti ed in giorni 30 per le occupazioni temporanee a far tempo dalla data di protocollo dell'istanza. Eventuali richieste di integrazione documentale o chiarimenti per finalità di carattere istruttorio andranno richieste una sola volta entro giorni 30 per le occupazioni permanenti ed entro giorni 15 per le occupazioni temporanee.

Art. 4 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. I titolari o gestori di bar, ristoranti e pubblici esercizi, che intendono occupare suolo pubblico nelle aree antistanti o adiacenti i propri esercizi commerciali, per l'installazione di arredi mobili, dovranno presentare apposita istanza, contenente:

- a) indicazione delle generalità complete, della residenza o domicilio legale del richiedente;
- b) indicazione del codice fiscale e partita IVA;
- c) esatta ubicazione del suolo che si intende occupare nonché le relative caratteristiche dimensionali;
- d) l'oggetto dell'occupazione e la durata della stessa con l'indicazione dei termini temporali iniziali e finali, la descrizione delle strutture che si intendono collocare nell'area oggetto di occupazione;
- e) l'impegno ad osservare tutte le norme previste dal presente Regolamento.

2. All'istanza formulata come sopra, dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnico-amministrativa :

- copia della Autorizzazione Amministrativa abilitante allo svolgimento dell'attività commerciale, ovvero autocertificazione con gli estremi della stessa;
- documentazione fotografica dei luoghi, in particolare dell'area di occupazione richiesta, formato 10 x 15 cm. ;

- elaborati grafici descrittivi a firma di tecnico abilitato all'esercizio professionale interamente quotati e riferiti sia allo stato di fatto che di progetto, comprensivi di :
 - ✓ -stralcio aerofotogrammetrico di zona con indicazione dell'area;
 - ✓ -planimetria della zona in scala non inferiore ad 1:200 con l'ubicazione dell'esercizio commerciale e l'area di occupazione richiesta;
 - ✓ -pianta in scala non inferiore ad 1:100 sia del locale che dell'area che si intende occupare, opportunamente quotata nelle parti significative, avendo cura di evidenziare le murature di confine dei locali adibiti all'attività di P.E. rispetto alle aree esterne oggetto di occupazione;
 - ✓ -prospetti in scala non inferiore ad 1:100 (frontale e laterale).

3. La documentazione tecnica di cui al comma precedente dovrà necessariamente essere allegata alla prima istanza di concessione; le istanze di rinnovo relative a periodi successivi che non prevedano variazioni dei Provvedimenti amministrativi ottenuti, dovranno fare esplicito riferimento agli elaborati grafici già agli atti dell'ufficio competente ed allegati all'istanza originaria.

4. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame dell'istanza prodotta.

Art. 5

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO

1. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria della pratica nel rispetto dei termini stabiliti per il relativo procedimento di cui al comma 4 dell'art. 3.

2. Il Responsabile del Procedimento, accertatosi che la tassa o canone di cui sopra sia stata regolarmente versata, predispone l'atto concessorio, il quale dovrà contenere, oltre i dati anagrafici e generalità complete del titolare richiedente, la durata dell'occupazione (con l'indicazione del termine iniziale e finale), l'estensione dell'area concessa, nonché le condizioni alle quali viene subordinata la validità della concessione stessa. A tal proposito, oltre alle prescrizioni di carattere generale, dovranno essere riportate, ed opportunamente evidenziate, anche quelle prescrizioni di carattere tecnico-descrittivo riferite a materiali e colori costituenti gli elementi di arredo mobili da collocare nelle aree assegnate.

Il Responsabile del procedimento accerta:

- a) la sussistenza dei requisiti di legittimazione del richiedente;
- b) l'avvenuto versamento della relativa tassa o canone di occupazione di suolo pubblico;
- c) trasmette copia del Provvedimento concessorio al settore tributi ed al Comando di Polizia Urbana per le attività di rispettiva competenza.

3. La Concessione all'installazione delle attrezzature viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire eventuali danni a persone o cose derivanti dall'installazione delle attrezzature stesse, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale concedente. La stessa potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della sicurezza stradale o pubblico decoro e a tutela dell'incolumità pubblica, senza indennizzo alcuno.

Art. 6

DECADENZA

1. Sono causa di decadenza della concessione a occupare suolo pubblico:

- a) la reiterata violazione da parte del concessionario delle condizioni e prescrizioni dettate nel Provvedimento finale; per "reiterate violazioni" deve intendersi numero tre violazioni contestate e notificate al concessionario nel periodo di durata della concessione.
- b) la violazione di norme di legge o di regolamento disciplinante la materia, con particolare riferimento alle previsioni del Codice della Strada (artt. 18 e 20 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 e sue mod. ed int.);
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti, ovvero di disposizioni impartite a tutela dell'igiene degli alimenti;
- d) il mancato pagamento della tassa o canone di occupazione ;
- e) gli usi diversi dell'occupazione rispetto alla concessione rilasciata e per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione.
- f) Il reiterato uso, oltre i limiti e gli orari consentiti rispettivamente dalle vigenti norme in materia d'inquinamento acustico e pubblica sicurezza, di apparati per la riproduzione sonora.
- g) Il reiterato mancato rispetto degli orari di chiusura dell'esercizio.

2. Il provvedimento di decadenza è emanato dal Dirigente del Settore Annona nei casi di cui al comma precedente, recante disposizioni circa le modalità di sgombero e ripristino dell'originario stato dei luoghi.

3. Il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro del Provvedimento di revoca al concessionario, dandone contestuale notizia al Comando di Polizia Urbana.

Art. 7 REVOCA MODIFICA E SOSPENSIONE

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese, a giudizio insindacabile dell'Ente, in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, di sicurezza, incolumità pubblica, nonché di indecorosa manutenzione dei luoghi e delle strutture.

2. La revoca, la modifica o la sospensione dell'atto è disposta con Provvedimento amministrativo del Dirigente del Settore Annona notificato al concessionario su proposta del Responsabile del Procedimento. In tali casi, il concessionario avrà diritto unicamente al rimborso della tassa o canone di occupazione versato, senza alcun altro indennizzo, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione, accertata nei modi di legge, ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

3. La revoca, la modifica o la sospensione dell'atto, in caso di indecorosa manutenzione dei luoghi o delle strutture non dà diritto ad alcun rimborso od indennizzo.

4. I titolari o gestori dei Pubblici Esercizi interessati da provvedimenti di revoca, modifica o sospensione di concessioni di occupazione di suolo pubblico per installazione di arredi mobili, provvederanno a propria cura e spese alla rimozione immediata dei manufatti, ripristinando lo stato dei luoghi "quo ante" e comunque entro il termine stabilito dall'Ente. In mancanza, la rimozione sarà effettuata d'ufficio, in esecuzione del provvedimento adottato a spese ed in danno degli inadempienti con addebito ai responsabili delle relative spese per la rimozione coatta, oltre spese generali di procedura nonché quelle di eventuale custodia.

Art. 8 VOLTURA E PROROGA

1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, il concessionario è tenuto ad inoltrare domanda di proroga della relativa Concessione, entro la data di scadenza della stessa.

2. Nel caso di cessione d'Azienda, il soggetto subentrante trasmette al Dirigente del Settore

competente apposita richiesta di voltura, allegando copia del titolo abilitativo in uno alla documentazione di cui all'art. 4 – commi 1 e 2 - del presente Regolamento.

3. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini concessi.

Art. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione, a qualsiasi titolo.

2. I concessionari sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi e prescrizioni generali:

- il concessionario ha l'obbligo di esporre al pubblico il Provvedimento concessorio, affiggendone copia all'esterno del proprio esercizio, al fine di facilitarne il controllo da parte dei pubblici ufficiali comunali, pena la revoca della Concessione stessa, dopo una prima diffida;
- la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle aree attrezzate con arredi mobili deve avvenire nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti; si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, anche dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 26 Giugno 1995, cui dovranno adeguarsi i regolamenti comunali d'igiene, per le parti di competenza;
- non danneggiare la pavimentazione, le essenze arboree, le aiuole e gli elementi di arredo urbano, eventualmente esistenti in prossimità delle aree di occupazione assegnate; per eventuali danni arrecati alle predette opere ed elementi di arredo, conseguenti e derivanti dalle operazioni di installazione e messa in opera dei manufatti autorizzati o dall'esercizio dell'attività, sarà ritenuto in ogni caso responsabile il concessionario che, pertanto, resta obbligato al ripristino, a propria cura e spese. In caso di inadempienza il Comune vi provvederà d'Ufficio, a spese ed in danno della parte inadempiente;
- il concessionario ha l'obbligo di mantenere sempre in perfette condizioni di ordine e pulizia le aree oggetto di occupazione, facendo uso anche di appositi contenitori per i rifiuti prodotti e nel rispetto delle vigenti norme;
- il concessionario è tenuto a riconsegnare l'area, nello stato e condizioni originarie, in perfetto stato di pulizia e manutenzione, provvedendo alla rimozione di ogni singolo elemento di arredo mobile allo scadere del termine dell'autorizzazione;
- limitare l'occupazione degli spazi nei termini indicati nel relativo atto;

3. I danni eventualmente causati a terzi rientrano nella esclusiva responsabilità del concessionario. Conseguentemente, il Comune resta totalmente sollevato da ogni responsabilità.

TITOLO III *ZONIZZAZIONE E TARIFFE*

Art.10

DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. L'ammontare della tassa di occupazione del suolo pubblico viene determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico, dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Art. 11
MISURA DELLE OCCUPAZIONI

- 1- Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. (metro quadrato);
- 2- Le frazioni inferiori al mq. sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 12
CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni del suolo, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero quattro categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è riportata al comma 4 dell'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 13
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione.
4. Le categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali di cui al comma 1 del presente articolo che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono le seguenti:

Categoria 1 – zona di particolare rilevanza – zona blu : via Roma, C.so Garibaldi, C.so V. Emanuele, strade e piazze incluse nel perimetro del centro storico, **tratto di via Lungomare Trieste – incluso via Molo Manfredi - compreso nella proiezione delle su indicate strade fino al mare.** Gli interventi di valorizzazione del tessuto urbano, le misure di contenimento del traffico, il pregio architettonico nell'insieme, il flusso turistico, le condizioni di vivibilità e

redditività, il più elevato valore economico ed il sacrificio maggiore imposto alla collettività, fanno della zona un'area di particolare importanza e ne giustificano una considerazione unitaria e distinta rispetto al restante territorio cittadino.

Categoria 2 – Centro cittadino – Zona Rossa: dal confine del Comune di Vietri sul Mare fino al Comune di Pontecagnano al di sotto della linea ferrata;

La zona individua il centro cittadino, con esclusione delle strade elencate nella categoria 1, per la quale valgono analoghe considerazioni circa il contesto ambientale.

Categoria 3 – Zona intermedia – Zona Gialla: da Via S. Eremita - inizio trincerone, al di sotto della tangenziale, fino all'incrocio della Salerno/ Reggio Calabria e fino al Comune di Pellezzano, a nord del tratto autostradale Salerno/Avellino, proseguendo tra la tangenziale e la linea ferrata fino alla loro confluenza;

Gli elementi che concorrono a determinare l'importanza di tale zona ai fini dell'applicazione del canone di concessione, presi in considerazione per la valutazione quali la minore centralità, il flusso turistico, il minor valore economico, etc., portano a ritenere sostanzialmente omogenea la zona di cui trattasi.

Categoria 4 – Zone periferiche e Collinari- Zona Bianca: tutte le aree comunali non comprese nelle precedenti.

Art. 14

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE

1. Ai fini della determinazione del canone la tariffa-base è moltiplicata per un coefficiente che tiene conto delle Categorie o Zone determinate all'art. 10 :

- a) occupazioni rientranti nella Categoria 1 : coefficiente= 1,20;
- b) occupazioni rientranti nella Categoria 2 : coefficiente= 1,00;
- c) occupazioni rientranti nella Categoria 3 : coefficiente= 0,80
- d) occupazioni rientranti nella Categoria 4 : coefficiente= 0,50.

2. Il surplus d'introito rinveniente dalla maggiorazione delle occupazioni rientranti nella categoria 1, sarà impiegato per il miglioramento delle condizioni di vivibilità dei residenti nel territorio comunale corrispondente che a titolo esemplificativo e non esaustivo vengono individuate nei settori del traffico, della sicurezza, dell'accessibilità, dell'inquinamento acustico ed atmosferico e dell'arredo urbano.

2. In applicazione del principio di eguaglianza le occupazioni di cui al presente regolamento rientranti in aree del demanio statale vengono assoggettate al pagamento di un corrispettivo, da versare all'Amministrazione comunale quale canone concessorio ricognitorio ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e SS. MM. e II., nella misura data dalla differenza tra il canone rimesso all'Amministrazione centrale ed il canone di cui alle occupazioni rientranti nella categoria 1 su base annua e calcolata per i giorni di effettiva occupazione.

3. Le tariffe possono essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale la cui mancata adozione costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Art. 15

CALCOLO DEL CANONE

1. Il canone è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa base (Tb) per la misura dell'occupazione (mq.) per il coefficiente di Categoria (Tb x mq. x coeff.).

3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base (Tb) per la misura dell'occupazione (mq.) per il numero dei giorni di occupazione (gg.) per il coefficiente di Categoria (coeff.).

4. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

5. I rinnovi delle concessioni hanno durata bimestrale.

TITOLO IV *DEFINIZIONE DELLE INSTALLAZIONI E TIPOLOGIE*

Art. 16

NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTE LE AREE CITTADINE

1. I titolari o gestori di bar, ristoranti e Pubblici Esercizi cittadini che intendono occupare, anche temporaneamente, suolo pubblico nelle aree antistanti i propri esercizi commerciali, dovranno attenersi al pieno rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) Le istanze di cui al precedente art. 3 dovranno indicare il numero delle attrezzature da collocare e la superficie di suolo pubblico che si intende occupare (larghezza e profondità);
- b) potrà essere occupato, di regola, solo il suolo pubblico antistante la prospettiva delle mura perimetrali del locale ove viene svolta l'attività di pubblico esercizio del richiedente.
Eventuali richieste di maggiori superfici di suolo pubblico estese a proprietà confinanti con il P. E. richiedente, dovranno essere corredate da esplicito nulla osta;
- c) In ogni caso, l'estensione massima consentita di occupazione suolo è quella corrispondente alla tipologia di cui alle allegate schede tecniche

2. L'esercente potrà installare tende oppure ombrelloni purché gli stessi siano allineati nella proiezione dell'area compresa tra i fili delle murature interne dei locali; l'occupazione non potrà comunque superare la metà della larghezza del marciapiede lasciando sempre libera da ingombri una fascia di marciapiede non inferiore a Mt. 2,00; Qualora la presenza di elementi di arredo confliggesse con l'area da occupare, il concessionario, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, potrà effettuare la delocalizzazione in sito appropriato a propria cura e spese ed alla presenza di personale tecnico del settore Trasporti e Viabilità comunale.

3. Non potranno concedersi occupazioni nei seguenti casi e circostanze:

- su carreggiata stradale;
- su isole spartitraffico;
- in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
- in prossimità di fermate o stazioni di collegamenti pubblici;
- in prossimità di attraversamenti e rampe per portatori di handicap.

4. Le installazioni degli arredi mobili non dovranno recare, in alcun caso, intralcio al traffico veicolare in genere, a quello di emergenza ed al transito in sicurezza dei pedoni e delle persone diversamente abili.

5. All'interno, ovvero nel contesto delle strutture da installare non potranno essere collocate sedie, transenne od altri ostacoli che possano impedire la libera movimentazione del pubblico, né materiali che non siano omologati sotto il profilo antincendio; tutti gli eventuali cavi di alimentazione elettrica devono essere posizionati al di fuori della portata del pubblico, opportunamente protetti a norma di legge, al fine di non costituire ostacolo e pericolo alcuno.

7. Nei giorni di chiusura per ferie e riposo settimanale del Pubblico Esercizio, i manufatti installati dovranno essere compiutamente raccolti e disposti in maniera ordinata all'interno delle aree di occupazione assegnate in modo tale da non costituire intralcio o pericolo alcuno per gli utenti della strada.

8. I manufatti da collocare nelle aree di occupazione assegnate non dovranno presentare alcun sistema di fissaggio al suolo, essere totalmente amovibili e di facile rimozione; è consentito unicamente l'utilizzo di idonei tenditori, rimovibili ed opportunamente segnalati, per l'ancoraggio degli ombrelloni alle eventuali fioriere posizionate a coronamento delle aree assegnate. I tavoli e sedie da collocare dovranno garantire il rispetto delle norme di legge in termini di stabilità e sicurezza e, soprattutto, che non danneggino la pavimentazione esistente.

9. Le concessioni di suolo pubblico per occupazioni con arredi mobili riguardanti il Corso Vittorio Emanuele, saranno consentite fino ad una larghezza massima pari a quella interna dell'esercizio e per una profondità di Mt. 3,00, misurata a partire da Mt. 2,00 dalla soglia del locale interessato. Tale fascia di Mt. 2,00 dovrà rimanere sempre sgombra.

Art. 17

DEFINIZIONE DI STRUTTURE E LORO CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

1. Nel perimetro del Centro Storico, limitatamente ai tratti stradali privi di marciapiede, il posizionamento di installazioni mobili di seguito elencati è limitato a particolari situazioni da valutarsi caso per caso, previa acquisizione del parere di natura endoprocedurale del settore Trasporti e Viabilità; in ogni caso dovrà essere mantenuta libera una corsia carrabile di almeno Mt. 3,00 oltre un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a Mt. 1,00.

2. Nel caso in cui alle strutture di seguito elencate venga abbinato un messaggio pubblicitario avente scritte e logo relativi all'attività, dovrà essere rispettato anche quanto vigente in materia di regolamenti sulla pubblicità, di cui al Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 130 del 21.12.94 e successivamente integrato con delibera C.C. n. 15 del 22.04.98.

3. L'Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, a proprio giudizio insindacabile, rimuovere o far rimuovere dall'esercente titolare le fioriere o quanto altro insistente su suolo pubblico concesso, per necessità, decoro dei luoghi o pubblica sicurezza o per persistente incuria.

OMBRELLONI

Nell'ambito della superficie autorizzata è consentita la installazione di ombrelloni, eventualmente poggiati su pedane.

Gli ombrelloni possono essere ancorati a fioriere perimetrali mediante idonei tenditori.

La eventuale pedana poggiata al suolo, realizzata in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, dovrà avere una estensione non superiore allo spazio assentito in concessione. La pedana dovrà essere realizzata in legno o con altri materiali del tipo a "pavimento galleggiante" tali comunque da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili; ogni soluzione adottata dovrà comunque ben delimitare i limiti della concessione;

TAVOLI E SEDIE

I tavoli e le relative sedie da utilizzarsi per le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte degli esercenti di P. E. cittadini, potranno avere qualsiasi forma (circolare,quadra,...), nonché caratteristiche tipologiche che garantiscano stabilità e sicurezza. Non dovranno avere alcun sistema di incastro o fissaggio al suolo o tali da creare presupposti per il danneggiamento delle pavimentazioni o superfici di calpestio esistenti.

I materiali e le colorazioni impiegate dovranno garantire il minimo impatto ambientale e decoro dei luoghi; la scelta dovrà tener conto del contesto edilizio-ambientale di inserimento e particolare cura dovrà essere posta per le installazioni degli elementi considerati, nelle aree del centro Storico e nelle zone a traffico limitato.

Non saranno ammesse in alcuna zona o area urbana, installazioni di tavolini e sedie privi di qualsiasi dignità estetica e cromatica. Tutti gli arredi di cui sopra dovranno essere conformi alle vigenti normative sulla sicurezza.

FIORIERE

Nelle aree di occupazione assegnate, possono essere collocati elementi "fioriera" a coronamento e delimitazione delle aree stesse. Esse dovranno comunque ricadere nel perimetro dell'area assegnata e potranno essere utilizzate anche come punti di ancoraggio delle strutture ombreggianti. In ogni caso non dovranno creare ostacoli al libero transito

dei pedoni, né agli accessi degli edifici o locali terranei in genere e non potranno essere collocate, in nessun caso, su sede di carreggiata stradale destinata alla viabilità veicolare.

In generale, sono ammesse fioriere di qualsiasi forma, in materiali naturali (terracotta, cotto, pietra o ferro battuto), contenute in apposite strutture in metallo e collocate ad un'altezza da terra che le renda visibili (min. cm. 80 – max cm. 130 incluso le piantumazioni o fioriture).

E' vietato l'uso improprio di qualsiasi altro manufatto concepito per scopi ed utilizzazioni diverse, quali contenitori in cemento in genere, pozzetti fognari, etc.

E' consentito piantumare solo essenze arboree a siepe, con fioritura e prive di fogliame acuminato.

PANNELLI FRANGIVENTO

La zona in concessione, per un'altezza massima pari a 160 cm. da terra, può essere schermata con pannelli frangivento in legno, cristallo temperato infrangibile 4 + 4 o policarbonato trasparente, collocate in armonia con la struttura e il contesto urbano.

TOTEM PUBBLICITARI

I pubblici esercizi ubicati in strade secondarie possono posizionare sul suolo pubblico, previa autorizzazione all'occupazione dello stesso e pagamento della relativa tassa, totem pubblicitari, anche luminosi, di tipo amovibile.

I materiali utilizzati e la tipologia da collocare sul suolo pubblico, deve essere in armonia con il contesto urbano circostante.

Tali strutture devono rispettare anche la vigente normativa in materia di pubblicità, di cui al Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 130 del 21.12.94 e successivamente integrato con delibera C.C. n. 15 del 22.04.98.

*TITOLO V
CASI PARTICOLARI*

Art. 18
OCCUPAZIONE CON ELEMENTI D'ARREDO


1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, può essere concessa l'occupazione suolo pubblico per collocarvi, a propria cura e spese e sotto la direzione tecnica del competente ufficio comunale (Settore Trasporti e Viabilità), elementi d'arredo (quali ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, paletti, transenne, ecc.), aventi funzione di dissuasori della sosta a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La scelta della tipologia ed il sito di posizionamento degli elementi è demandata al dirigente del settore trasporti e viabilità.
3. La domanda per le occupazioni di cui al comma 1, debitamente motivata e sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere indirizzata al Dirigente del Settore Trasporti e Viabilità. Alla domanda andrà allegata una documentazione fotografica ed una planimetria con indicazione dello stato *post operam*.
4. Le concessioni di suolo pubblico rilasciate in conformità al presente articolo sono gratuite.
5. In caso d'incuria da parte dei concessionari, le strutture saranno rimosse a spese ed in danno dei concessionari stessi.

*TITOLO VI
VIGILANZA E SANZIONI*


Art. 19
NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTE LE AREE CITTADINE

1. La Polizia Municipale vigilerà sull'esistenza e sul pieno rispetto dei Provvedimenti concessori.
Gli addetti alla vigilanza, rilevate le inadempienze, dovranno contestarle a mezzo di specifico verbale all'interessato, applicando quindi quanto previsto in materia di sanzioni dal Codice della Strada; per quanto riguarda le infrazioni di natura tributaria gli stessi le segnaleranno al Settore Tributi che provvederà a comminare le sanzioni come per legge.
2. In caso di necessaria rimozione degli arredi sarà prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione accessoria che verrà comunicata tramite ordinanza dirigenziale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai Regolamenti comunali vigenti in materia ed ai disposti del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto od incompatibili con quanto disposto dal presente Regolamento.
5. Le installazioni esistenti dovranno adeguarsi allo stesso, entro il rinnovo della Concessione, salvo ulteriori modifiche da parte dell'Amministrazione.


ALLEGATO



Area occorrente per il posizionamento di un tavolo di m. 0,80 di diametro e relative quattro sedie di 2,00x2,00.




Esemplificazione di posizionamento di tavoli e sedie entro un'area di m. 4,00x4,00 (dimensioni di ombrellone tipo).




Ipotesi di sistemazione planimetrica utilizzando due Umbrelloni di m. 4,00x4,00, ricavando n°32 posti a sedere.


ALLEGATO



Area occorrente per il posizionamento di un tavolo (0,85x0,85) e relative quattro sedie di 2,00x2,00.




Esemplificazione di posizionamento di tavoli e sedie entro un'area di m. 4,00x4,00 (dimensioni di ombrellone tipo).



Ipotesi di sistemazione planimetrica utilizzando due Ombrelloni di m. 4,00x4,00, ricavando n°32 posti a sedere.

ALLEGATO

ESEMPLIFICAZIONE DI AREA MAX
CHE E' POSSIBILE OCCUPARE NELLE
CONDIZIONI GRAFICAMENTE RAPPRESENTATE.



ALLEGATO

ESEMPLIFICAZIONE DI AREA MAX
CHE E' POSSIBILE OCCUPARE NELLE
CONDIZIONI GRAFICAMENTE RAPPRESENTATE.

